

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) SANTANGELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MODICA Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MAZZU' Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(PA) VASCELLARO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 27/01/2022

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 21.09.2021, preceduto da preventivo reclamo, parte ricorrente, titolare di un conto corrente aperto presso l'intermediario convenuto, "affidato per € 5.000", lamenta la mancata consegna della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 del TUB e in particolare di copia del contratto di conto corrente e dell'apertura di credito. Precisa che dopo una prima richiesta effettuata nel 2018, alla quale controparte non ha dato riscontro, ha ripetuto la stessa richiesta in data 10/02/2021 e riferisce che in riscontro a questa l'intermediario le ha comunicato di non aver potuto rinvenire il fascicolo relativo alla documentazione de qua.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepisce che nonostante le ricerche effettuate la documentazione richiesta dai ricorrenti non è stata rinvenuta, tranne per quel che concerne gli estratti conto – che si allegano fino al 29/10/2019; data di chiusura del rapporto». Pertanto, fa presente di avere sporto formale denuncia di smarrimento della documentazione contrattuale richiesta, a comprova della buona fede della Banca.vE, infine, eccepisce che considerata la definitività dello smarrimento, si debba prendere atto, ai sensi dell'art. 1257 c.c., dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, dunque, della conseguente estinzione dell'obbligazione di consegna, dedotta nel procedimento. Chiede, pertanto, al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO



La questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne il diritto del ricorrente a ottenere dall'intermediario copia della documentazione, ex art.119 del TUB, con riferimento a un rapporto di conto corrente e a un collegato contratto di affidamento, ovvero documentazione relative alle condizioni applicate, oltre che copia degli estratti conto.

Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che il resistente ha consegnato copia degli estratti conto, ma non anche copia dell'ulteriore documentazione richiesta da parte istante e rispetto alla quale, l'intermediario eccepisce lo smarrimento del fascicolo che la conteneva e dunque la definitiva impossibilità di soddisfare la richiesta dell'istante. A riprova di quanto affermato e della propria buona fede, produce copia della denuncia di smarrimento.

Tanto premesso, questo Collegio ritiene di doversi uniformare al consolidato orientamento dei Collegi ABF secondo il quale "lo smarrimento dei documenti richiesti dalla ricorrente è comunque imputabile alla banca resistente, anche ove la mancata consegna degli stessi avvenga per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Ciò in quanto si è in presenza sostanzialmente di una impossibilità per fatto imputabile al debitore, atteso che il disservizio lamentato dalla cliente inerisce alla sfera organizzativa e di controllo della banca medesima, non sussistendo neppure alcuna prova (nemmeno indiziaria) di caso fortuito o forza maggiore (ex multis, Coll. Roma, n. 8763/19; Coll. Milano, n. 769/2019 e Coll. Palermo, n. 19156/2019)"(in tal senso, Collegio di Palermo, Decisione n._22698 del 15/12/2020).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto dei ricorrenti alla consegna della documentazione richiesta.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI